

REGOLAMENTO

Art. 1 – SCOPI ASSOCIATIVI.

All'Associazione è lasciata piena libertà di forma per provvedere all'attuazione degli scopi associativi secondo lo spirito che l'informa, onde possa sopperire ad essi per il meglio.

Art. 2 – MODALITÀ DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE.

Coloro che entrano a far parte dell'Associazione in qualità di effettivi, benemeriti ed amici devono versare la quota di iscrizione.

La quota annuale di iscrizione è di euro 10,00

Eventuali variazioni ed aggiornamenti saranno disposti dal Consiglio Direttivo.

- L'associato che dia prove evidenti di cattiva moralità o mancanza di probità sia nella vita privata sia in quella associativa, potrà essere radiato dall'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo.

Contro tale provvedimento è ammesso appellarsi al Collegio dei Probiviri.

L'associato che per un anno non versi la quota associativa verrà considerato dimissionario, perdendo conseguentemente ogni diritto. Il consigliere a ciò preposto esaminerà le ragioni del mancato versamento e, ove esse siano particolarmente giustificate, ne riferirà al Consiglio, il quale potrà consentire che l'associato rimanga a far parte dell'Associazione, stabilendone le modalità.

I diritti inerenti alla qualità di associato si estendono ai suoi familiari, a partecipare a tutte le attività svolte dal sodalizio.

Art. 3 – PARTICOLARI QUALIFICHE DEGLI ASSOCIATI.

Sulla nomina degli associati con la qualifica di benemeriti, onorari e Distinti delibererà inappellabilmente il Consiglio riunito in seduta straordinaria, sentito anche il parere dei Soci Benemeriti e del Collegio dei Probiviri.

Di volta in volta si provvederà a rilasciare ai prescelti la tessera dell'Associazione e, nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio, l'attestato di benemerenza. In casi particolari il Consiglio è altresì autorizzato a rilasciare medaglie, targhe o qualsiasi altro riconoscimento che sia ritenuto opportuno.

Art. 4 – ASSEMBLEA.

In ciascuna riunione assembleare sia ordinaria che straordinaria, si provvederà anzitutto alla nomina fra i presenti del Presidente e del Segretario che redigerà il verbale dell'Assemblea stessa.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato avente diritto al voto, munendolo di delega scritta. Nessuno potrà rappresentare più di cinque associati con diritto al voto.

Le seconde convocazioni dovranno essere tenute entro 24 ore dalle prime.

Art. 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio direttivo convoca le assemblee ordinaria e straordinaria mediante lettera di convocazione, da far pervenire agli interessati almeno 15 giorni prima di quello della riunione.

Alla prima riunione del Consiglio vengono eletti, a maggioranza semplice, il Presidente, uno o due Vicepresidenti ed il Segretario.

Le delibere del Consiglio quando non siano all'unanimità, devono essere prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Dei dissenzienti deve darsi atto nel processo verbale della riunione.

Nell'ultima riunione del Consiglio, prima della scadenza del mandato, verrà fissata la data delle prossime elezioni.

Art. 6 – COLLEGIO DEI REVISORI.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori, quando non siano all'unanimità, devono essere prese a maggioranza semplice; dei dissenzienti deve darsi atto nel processo verbale della riunione.

I revisori supplenti intervengono automaticamente al posto di quelli effettivi temporaneamente o permanentemente impediti.

Art. 7 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Dei lodi emanati dal Collegio dei Probiviri, che dovranno essere presi a maggioranza, dovrà constare in apposito processo verbale da sottoporre per opportuna conoscenza al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'emissione del lodo arbitrale.

Le parti interessate, per sottoporre le vertenze al Collegio dei Probiviri, dovranno far pervenire allo stesso richiesta scritta.

Art. 8 – COMITATO ELETTORALE.

È compito del Comitato Elettorale, richiedere, con apposita lettera, agli associati di far parte degli organi associativi, e compilare la rosa dei candidati. Il numero dei candidati dovrà essere pari al numero dei candidati da eleggere più la metà di essi e comunque arrotondata per eccesso.

In funzione delle candidature ottenute sarà compito del Comitato Elettorale stabilire il numero dei consiglieri, sempre nel rispetto dei dettami dell'Art. 8 dello Statuto.

La lista risultante dovrà essere affissa in sede per almeno 15 giorni e la data delle elezioni dovrà essere fissata dal Consiglio Direttivo non meno di 15 giorni oltre la scadenza del periodo suddetto.

I membri del Comitato elettorale non possono entrare a far parte della rosa dei candidati.

L'ordine di precedenza dei nomi nella lista elettorale deve essere stabilito mediante estrazione a sorte.

Art. 9 – VACANZA NELLE CARICHE ASSOCIATIVE.

In caso di vacanza nella cariche associative assume il posto vacante quel socio effettivo od amico, secondo il posto lasciato libero, che negli scrutini segua immediatamente nelle preferenze l'ultimo eletto.

Eventuali variazioni proporzionali potranno avvenire solo a favore dei soci effettivi.

Ove si crei una soluzione di continuità tra la scadenza della cariche associative e l'insediamento dei nuovi eletti, tutti coloro che al momento dell'interruzione ricoprono cariche rimarranno insediati per esperire le pratiche di normale amministrazione.

Art. 10 – DECADENZA DELLA CARICHE ASSOCIATIVE.

Tutti coloro che essendo eletti ad una carica associativa non intervengano senza legittimo impedimento ad almeno tre riunioni consecutive o comunque dimostrino con il proprio assenteismo mancanza di attaccamento all'Associazione ed alla carica di cui sono investiti, verranno dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo senza bisogno di speciali delibere.

Il Presidente ne darà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata.

Art. 11 – MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ELEZIONI.

Le elezioni vengono effettuate mediante l'invio della scheda al domicilio dell'elettore almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

L'elettore può dare il proprio voto recandosi in sede, ove sarà costituito il seggio elettorale composto da un presidente, un segretario, tre membri ed uno scrutatore.

Egli può darlo anche inviando presso la segreteria dell'Associazione la propria scheda sigillata, che dovrà pervenire almeno 2 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 12 – ALBI DEI SOCI ONORARI, BENEMERITI E DISTINTI.

Alle pareti della sede dell'Associazione devono sempre rimanere affissi gli albi degli associati che per le loro particolari benemeritenze siano insigniti della qualifica di "Onorari", "Benemeriti" e "Distinti".

Art. 13 – STENDARDO DELL'ASSOCIAZIONE.

Lo stendardo dell'Associazione, che rappresenta e conserva l'unità spirituale degli ex Martinitt e delle ex Stelline, dovrà essere sempre degnamente conservato, ed esposto in sede nelle ricorrenze più significative.